



Decreto Dirigenziale n. 67 del 30/03/2017

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 152/06, ART. 208. PRESA D'ATTO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE E AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA PER INCLUSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ED ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO DELLA DITTA TAFURI MARIO CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN VIA BARCA N. 38/42 DEL COMUNE DI SALA CONSILINA (SA).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la ditta Tafuri Mario, con sede legale ed impianto in via Barca n. 38/42 del Comune di Sala Consilina (Sa), ai sensi del D. Lgs. 152/06, è titolare:

1. del D.D. n. 9 del 25/01/2013, a norma dell'art. 269, di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
2. del D.D. n. 535 del 19/12/2013, a norma dell'art. 208, di autorizzazione all'esercizio di un centro di raccolta ed impianto di trattamento di veicoli fuori uso, riportato in Catasto al foglio 10, particella 13 del Comune di Sala Consilina, per una superficie complessiva di 14.829 mq;
3. del D.D. n. 12 del 04/03/2014, a norma dell'art. 208, di modifica non sostanziale;

CONSIDERATO che in data 24/02/2017, prot. 0136143, integrata il 07/03/2017, prot. 0166519, la ditta Tafuri ha presentato istanza di variante non sostanziale all'impianto di che trattasi, consistente nella ridistribuzione funzionale delle aree, su cui è articolato l'impianto, accorpamento di un'area adibita a piazzale e del piano terra della palazzina ubicati in zona limitrofa, attualmente compresi all'interno dell'impianto di recupero rifiuti di proprietà della stessa ditta Tafuri Mario, oggetto di contestuale modifica non sostanziale;

TENUTO CONTO che l'impianto allo stato attuale:

a) è autorizzato al conferimento:

- di n. 357 veicoli fuori uso da bonificare (CER 16.01.04*);
- di 5 tonnellate di rifiuti provenienti da attività di autoriparazione;
- di n. 187 veicoli bonificati con una sopraelevazione massima di tre carcasse, pari a 561 veicoli;

b) ha le aree così suddivise:

- settore conferimento e stoccaggio veicoli fuori uso da bonificare mq 2.903;
- settore stoccaggio veicoli bonificati mq 1.500;
- settore deposito parti di ricambio mq 955;
- settore trattamento veicolo fuori uso mq 1.470;
- settore stoccaggio rifiuti pericolosi mq 190;
- settore stoccaggio rifiuti non pericolosi mq 430;
- settore rottamazione per operazioni riduzione volumetrica e stoccaggio macinato mq 1.120;
- palazzina uffici e servizi mq 140;
- viabilità, parcheggi, zona a verde, impianti dep., ecc. mq 6.121;

RITENUTO che dalla relazione tecnica e dalla nota integrativa del 27/03/2017 – prot. 223641, si evince che l'area di ampliamento, distinta in Catasto al foglio 10, quota della particella 1523, non comporterà nessuna variazione del ciclo produttivo ed è contenuta entro il limite del 10% di ampliamento dell'intera superficie sulla quale insiste l'impianto;

VISTA la nuova suddivisione delle aree così effettuata:

- settore conferimento e stoccaggio veicoli fuori uso da bonificare mq 3.530;
- settore stoccaggio veicoli bonificati mq 1.500;
- settore deposito parti di ricambio mq 1.250;
- settore trattamento veicolo fuori uso mq 1.470;
- settore stoccaggio rifiuti pericolosi mq 190;
- settore stoccaggio rifiuti non pericolosi mq 430;
- settore rottamazione per operazioni riduzione volumetrica e stoccaggio macinato mq 1.120;
- palazzina uffici e servizi mq 140;
- viabilità, parcheggi, zona a verde, impianti dep., ecc. mq 6.679;

TENUTO CONTO che, oltre ad una quantità di messa in riserva pari a 5 veicoli, corrispondenti a 5 tonnellate, provenienti da attività di autoriparazione, il numero di veicoli fuori uso da bonificare (CER 16.01.04*) conferibili presso l'impianto sarà così rideterminato:

Tipologia veicoli	Mq settore	Veicoli fuori uso da bonificare
M1, N,1	3400	420
M2, N2, O2	60	3
M3, N3, O3	40	1
Veicoli a tre ruote	10	5
Veicoli a due ruote	20	20
Totale	3530	449

RITENUTO che, ai sensi della D.G.R.C. n. 386/2016, la presente istanza di modifica non sostanziale è accoglibile in quanto rientra nel limite massimo del 10% di ampliamento dell'intera superficie sulla quale insiste l'impianto;

PRESO ATTO dalla relazione tecnica che resta confermato il quadro delle emissioni in atmosfera, autorizzato con D.D. n. 9/2013;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 209/03
- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

PRENDERE ATTO della modifica non sostanziale, presentata dalla ditta **Tafuri Mario**, per il centro di raccolta ed impianto di trattamento veicoli fuori uso di via Barca n. 38/42 nel Comune di Sala Consilina (Sa), consistente nella redistribuzione funzionale delle aree, su cui è articolato l'impianto, accorpamento di un'area adibita a piazzale e del piano terra della palazzina ubicati in zona limitrofa, attualmente compresi all'interno dell'impianto di recupero rifiuti di proprietà della stessa ditta Tafuri Mario e che l'area di ampliamento è distinta in Catasto al foglio 10, quota della particella 1523, ed autorizzare i lavori necessari per la succitata modifica:

1. apertura di un varco tra l'impianto esistente e l'area in ampliamento;
2. convogliamento delle acque di dilavamento del piazzale in ampliamento nel depuratore chimico-fisico a servizio dell'impianto di autodemolizione;
3. recinzione di separazione con le aree estranee all'impianto, costituita da paletti in ferro e rete metallica di altezza 1,70 m.

STABILIRE che:

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, al Comune di Sala Consilina e alla Provincia di Salerno;
- la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno, trasmettendo:
 1. perizia asseverata da tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
 2. comunicazione della data di inizio esercizio dell'impianto così come modificato;

PRECISARE che:

- la superficie totale dell'impianto passa da 14.829 mq a 16.309 mq;
- in seguito alla nuova suddivisione delle aree il numero di veicoli fuori uso da bonificare (CER 16.01.04*) conferibili presso l'impianto sarà così rideterminato:

Tipologia veicoli	Mq settore	Veicoli fuori uso da bonificare
M1, N1	3400	420
M2, N2, O2	60	3
M3, N3, O3	40	1
Veicoli a tre ruote	10	5
Veicoli a due ruote	20	20
Totale	3530	449

CONFERMARE:

- la quantità massima stoccabile di veicoli bonificati pari a n° 187, con una sopraelevazione massima di tre carcasse pari a n°561 veicoli;
- ai sensi dell'art. 231, D. Lgs. 152/06, il conferimento dei rifiuti provenienti da imprese di autoriparazioni pari a 5 veicoli, corrispondenti a 5 tonnellate, identificati con i seguenti codici CER:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI IN INGRESSO
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113 e 160114*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, legno, palladio, iridio o platino, (tranne il 160807*)
16.01.07*	Filtri olio
16.01.10*	Componenti esplosivi (air-bag)
16.01.11*	Pastiglie per freni contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose

- i rifiuti derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso, per codici e descrizione, sono quelli di seguito elencati:

CER	DESCRIZIONE RIFIUTI DERIVANTI DAL TRATTAMENTO VEICOLI FUORI USO
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici

13.01.12*	Oli sintetici per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarto di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarto di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motore, ingranaggi e lubrificazione non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)
13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolosi
16.01.07*	Filtri olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (air-bag)
16.01.11*	Pastiglie per freni contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 160111*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi di cui alla voce 160114*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107* a 160111*, 160113 e 160114*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, legno, palladio, iridio o platino, (tranne il 160807*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003*
19.12.02	Metalli ferrosi
19.12.03	Metalli non ferrosi
19.12.04	Plastica e gomma
19.12.05	Vetro
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
19.12.12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 191211
16.10.02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 161001
14.06.01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC
14.06.02*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati

CONFERMARE l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al D.D. n. 9/2013, con i seguenti valori:

Punto di emissione	Provenienza	Inquinanti	Conc.ne (mg/Nmc)	Fl. di massa (Kg/h)
E1	Carico scarico macinazione granulazione materie plastiche	Polveri	3,6	0,018
E2	Carico scarico macinazione granulazione materie plastiche	Polveri	3,0	0,015
P3 (emissioni diffuse)	saldatura	Polveri	1	
		Manganese	0,0016	
		Cromo	0,0015	
		Nichel	0,0015	
		Vanadio	0,0003	
		Rame	0,0003	
		Ossido di azoto	25,0	

- con le seguenti prescrizioni:

1. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
3. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
4. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;
5. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
6. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
7. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
8. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
9. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/ 98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali rifiuti Salerno.

PRENDERE ATTO, così come riportato nella relazione tecnica, che la rete di raccolta delle acque di dilavamento del piazzale in ampliamento, sarà separata dall'attuale rete di raccolta dell'impianto di recupero rifiuti speciali e fatta convogliare nella rete di scarico delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e di dilavamento dell'impianto di autodemolizione, che previo trattamento, recapitano nella cunetta posta lungo via Barca.

Il sistema fognario interno dell'autodemolizione, oltre alla rete di raccolta di cui sopra, dispone di una condotta indipendente per lo scarico delle acque nere provenienti dai servizi igienici recapitanti nella fognatura comunale.

AUTORIZZARE, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche provenienti dalle coperture e di dilavamento piazzale dell'impianto di che trattasi, in corpo idrico superficiale con le seguenti prescrizioni:

1. rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso il pozzetto d'ispezione;
3. gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
4. il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico nella cunetta di:
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se tritati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniacca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
 - b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella cunetta;
 - c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;
- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
5. il titolare dello scarico è tenuto a consentire ispezioni e controlli da parte del personale degli Enti preposti al controllo e ad offrire la propria disponibilità e assistenza durante eventuali sopralluoghi, oltre a fornire ogni documento e notizia, utile al buon esito dei controlli, che gli venisse richiesta, a pena di decadenza dell'autorizzazione allo scarico;
6. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D. Lgs. 152/2006;
7. il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza temporale **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06 (colonna acque superficiali), vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10g dalla data di certificazione;
8. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie, ivi compreso la verifica idraulica delle portate.

DARE ATTO che con il presente atto viene aggiornata l'autorizzazione alle attività di autodemolizione, ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e D. Lgs. 209/03, e conseguentemente si dispone la revoca dei D.D. n. 9/2013, D.D. n. 535/2013 e D.D. n. 12/2014 in premessa citati.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività.

CONFERMARE, altresì, la scadenza della presente autorizzazione fissata al **19/12/2018**.

PRECISARE che entro 180 giorni dalla scadenza del presente provvedimento deve essere presentata, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D. Lgs. 152/06, apposita domanda di rinnovo con le modalità di cui al punto 3.5, parte III, della D.G.R.C. n. 386/2016.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto alla ditta Tafuri Mario con sede legale in via Barca n. 38/42 del Comune di Sala Consilina (Sa).

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Sala Consilina, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestore Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta